



Allegato B Provv. Direttore n. 108/2021

Requisiti di partecipazione

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, per l'individuazione di un soggetto gestore di strutture autorizzate e accreditate ai sensi L.R.T. 41/2005, con disponibilità di posti per l'accoglienza residenziale temporanea di gestanti e madri con figli minori che necessitino di supporto educativo ed assistenziale situate in Toscana.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. lgs. 50/2016

Art. 1. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara di operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice di contratti pubblici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. lgs. 165/2001.

La mancata accettazione del Codice Deontologico degli Appalti Comunali del Comune di Prato costituisce causa di esclusione.

Art. 2 - Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

2.1 - Requisiti di idoneità professionale

Per le Imprese tenute ai sensi di legge:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Alle associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente nonché alle imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale in Italia è **richiesta solo l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.)**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. I requisiti di idoneità di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

b) Per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperative di servizi, cooperative sociali, consorzio di cooperative sociali o imprese sociali, qualora non tenute all'iscrizione ai registri di cui alla precedente lettera a), iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano delle associazioni di promozione sociale, di volontariato, di cooperazione sociale o delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti di idoneità di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

2.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi 2018, 2019 e 2020 non inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice).

Tale requisito è richiesto in quanto l'Amministrazione comunale intende assicurarsi che il concorrente abbia una idoneità, capacità e solidità economica finanziaria in relazione all'attività da svolgere.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA
- per i soggetti non tenuti alla fatturazione il requisito si dimostra attraverso gli introiti documentabili comunque ottenuti.

Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36*mesi di attività).

2.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non sono previsti particolari requisiti di capacità tecnica e professionale, in quanto trattasi di operatori che hanno la gestione di strutture che devono essere di per sé autorizzate e accreditate ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 41/2005 e 82/2009, sottoposte pertanto ad accertamento preventivo e in itinere di requisiti e capacità tecnica/organizzativa/strutturale.

2.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

La prestazione è unica e pertanto definita come principale; i raggruppamenti conseguentemente, sono qualificati esclusivamente come orizzontali e ammessi ove costituiti secondo i seguenti criteri:

Il soggetto che ha la disponibilità a qualsiasi titolo della struttura ed eventualmente vi svolge servizi deve assumere una quota maggioritaria della prestazione e la quantifica nella domanda di partecipazione, assumendo il ruolo di mandataria o capogruppo.

Eventuali altri soggetti che non avendo la disponibilità della struttura partecipano insieme al soggetto che ne ha la disponibilità svolgendo servizi, assumono una quota minoritaria della prestazione e la quantificano nella domanda di partecipazione assumendo il ruolo di mandante.

Ove la disponibilità della struttura sia in capo a più soggetti, essi parteciperanno in raggruppamento fra loro quantificando le quote del servizio assunte (non necessariamente corrispondenti alla quota di possesso o disponibilità della struttura, ma rapportate anche ai servizi che vi vengono svolti).

Il soggetto che assume una quota maggioritaria della prestazione, assume il ruolo di mandataria o capogruppo.

Il soggetto che assume una quota minoritaria della prestazione, assume il ruolo di mandante.

Ove i soggetti raggruppati siano più di due, come quota maggioritaria di assunzione delle prestazioni si intende quella di maggioranza relativa rispetto agli altri soggetti raggruppati; la stessa quota di maggioranza relativa, e conseguentemente il ruolo di mandataria o capogruppo, deve essere assunto da uno dei soggetti che ha la disponibilità a qualsiasi titolo della struttura ed eventualmente vi svolge servizi.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 1 non devono ricorrere nei confronti di:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto nei termini indicati da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore deve essere posseduto nei termini indicati da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica che sono le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperative di servizi, cooperative sociali, consorzio di cooperative sociali o imprese sociali.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto ed utilizzato in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

2.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 1 non devono ricorrere nei confronti del consorzio né delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

L'Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduto nei termini indicati dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore deve essere posseduto nei termini indicati dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato globale medio annuo, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice tramite i requisiti posseduti dalle singole consorziate esecutrici e non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.